

Sono derogate al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell'anno scolastico 2022/2023 le assenze riconducibili a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- partecipazione a lezioni presso il Conservatorio;
- partecipazione presso Accademie e Scuole di ginnastica artistica, danza, recitazione e teatro, anche private, sempre finalizzate alla preparazione per formare professionisti nello specifico settore di riferimento;
- partecipazione a partite di calcio nei campionati di categoria (tesserati FIGC);
- partecipazione nelle gare e ad incontri nei campionati di categoria nella qualità di arbitro (tesserati AIA e organizzazioni similari per altri sport).

b) in considerazione della personalizzazione del piano di studio, il monte ore per l'a.s. 2022/23 da non superare, quale limite massimo di assenza per la validità dell'anno scolastico, è il seguente:

Liceo Classico Nuovo ordinamento

Liceo Classico Nuovo ordinamento			
<i>Classe</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Monte ore annuale</i>	<i>Max ore ass.</i>
Prima	27	891	223
Seconda	27	891	223
Terza	31	1023	256
Quarta	31	1023	256
Quinta	31	1023	256

Liceo Classico Europeo			
<i>Classe</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Monte ore annuale</i>	<i>Max ore ass.</i>
Prima	34	1122	280
Seconda	34	1122	280
Terza	40	1320	330
Quarta	40	1320	330
Quinta	42	1386	346

Liceo Classico Quadriennale			
<i>Classe</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Monte ore annuale</i>	<i>Max ore ass.</i>
Seconda	37	1221	305
Terza	37	1221	305
Quarta	36	1188	297

È demandato, in considerazione della circolare n. 20 del 4 marzo 2011, al Consiglio di Classe la valutazione, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni della stessa Circolare 20, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

c) I certificati medici devono essere protocollati entro 5 gg. dall'inizio della malattia.